

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Modifica del 23 ottobre 2002

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 12 Saggio minimo d'interesse
(art. 15 cpv. 2 LPP)

Sull'avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo:

- a. per il periodo fino al 31 dicembre 2002: del 4 per cento al minimo;
- b. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2003: del 3,25 per cento al minimo.

Art. 12a Esame del saggio minimo d'interesse
(art. 15 cpv. 2 LPP)

¹ Il saggio minimo d'interesse è riesaminato almeno ogni due anni. A tal fine, si considerano:

- a. l'evoluzione del saggio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione;
- b. le possibilità di rendimento degli altri investimenti usuali sul mercato.

² Le conclusioni del rapporto dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali previsto nell'articolo 44a sono considerate per stabilire il saggio minimo d'interesse.

³ L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fornisce al Consiglio federale gli elementi necessari per il riesame. Nell'ambito del riesame, la Commissione federale della previdenza professionale è invitata a dare il suo parere.

Art. 12b Modifica del saggio minimo d'interesse
(art. 15 cpv. 2 LPP)

Prima della modifica del saggio minimo d'interesse sono consultati le Commissioni della sicurezza sociale e della sanità dei due Consigli e i partner sociali.

¹ RS 831.441.1

Art. 44a Esame periodico della situazione finanziaria degli istituti
di previdenza

(art. 65 cpv. 1 e 97 cpv. 1 LPP)

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali esamina ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle autorità di vigilanza, la situazione finanziaria degli istituti di previdenza e fa rapporto al Consiglio federale. L'Ufficio federale delle assicurazioni private partecipa a tale rapporto fornendo i dati relativi alla situazione degli assicuratori-vita.

II

Disposizioni finali della modifica del 23 ottobre 2002

Il primo riesame del saggio minimo d'interesse ha luogo al più tardi nel 2003.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

20 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz